



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7334/2021**

tra

COMUNE DI FIRENZE

APPELLANTE

e

[REDACTED]

APPELLATO

Oggi **21.2.23** ad ore **10.29** innanzi al dott. Susanna Zanda, sono comparsi:

Per COMUNE DI FIRENZE l'avv. PACINI DEBORA e l'avv. CANUTI CHIARA (CNTCHR74L54E379Q) PIAZZA DELLA SIGNORIA 50122 FIRENZE; oggi sostituito dall'avv. FRANCESCA PALAGI

Per [REDACTED] l'avv. ASTORINO FILOMENA SARA oggi sostituito dall'avv. FEDERICO LANDI

E' altresì presente personalmente il sig. [REDACTED]

L'avv.to Palagi eccepisce l'inammissibilità delle note depositate da [REDACTED] in quanto non autorizzate e si riporta integralmente all'atto di appello e alle note autorizzate del 16.9.22

L'avv.to Landi contesta l'eccezione avversaria in quanto, comunque le note seppur non autorizzate hanno riprodotto le note precedenti autorizzate e in ogni caso conclude come da comparsa di costituzione in appello e note autorizzate depositate 17.9.22.

Ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi già esposti in comparsa di costituzione

L'avv.to Palagi ribadisce che l'appello è ammissibile per i motivi già indicati.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art.* 429 c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Susanna Zanda



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda ha pronunciato *ex art.* 429 c.p.c. la seguente


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7334/2021** promossa da:

COMUNE DI FIRENZE (C.F. 01307110484), con il patrocinio dell'avv. PACINI DEBORA e dell'avv. CANUTI CHIARA (CNTCHR74L54E379Q) PIAZZA DELLA SIGNORIA 50122 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PACINI DEBORA

APPELLANTE

contro

 con il patrocinio dell'avv. ASTORINO FILOMENA SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 9 50144 FIRENZE presso il difensore avv. ASTORINO FILOMENA SARA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI


NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:

annullata e/o interamente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2818/2020, depositata in data 30.12.2020, con conferma dei verbali di accertamento n.3565477/2019, n.3567769/2019, n.3565545/2019, n.3567779/2019, n.3573708/2019, n.3575635/2019 e n.3577635/2019. Con vittoria di spese.

NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO:

in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa; nel merito: per l'effetto rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 2818/2020 emessa dal Giudice di Pace di Firenze in data 28 Dicembre 2020 e depositata in data 30 Dicembre 2020; Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con i verbali di accertamento n.3565477/2019, n.3567769/2019, n.3565545/2019, n.3567779/2019, n.3573708/2019, n.3575635/2019 e n.3577635/2019, tutti ritualmente notificati, la Polizia Municipale del Comune di Firenze contestava al sig.  la violazione dell'art.7, c.1a) e 14, in relazione all'art.146, c.2, Codice della Strada, perché circolava impegnando corsia riservata alla circolazione di mezzi pubblici di trasporto indicati dalla prescritta segnaletica stradale, in via dell'Olivuzzo/via Coppo

di Marcovaldo: le violazioni di cui ai suddetti verbali venivano commesse nel periodo dal 12.11.19 al 25.11.19.

Avverso detti verbali, l'odierno appellato proponeva opposizione di fronte al Giudice di Pace di Firenze. Il Comune di Firenze, ritualmente costituitosi nel predetto giudizio a mezzo di funzionario di P.M. delegato, contestava il fondamento dell'opposizione avversaria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Il Giudice di Pace adito si pronunciava con sentenza n. 2818/2020, accogliendo l'opposizione ex adverso proposta, annullando i verbali impugnati e compensando le spese.

L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto inesistente o il segnale orizzontale che consentiva il passaggio nella corsia riservata ai soli autorizzati; ha errato anche laddove ha ritenuto che il cartello verticale non fosse visibile perchè nascosto dalla vegetazione risultando invero visibile come da reperto fotografico depositato; ha citato e prodotto i provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato i segnali prescrittivi.

Ha dedotto che il cartello orizzontale non è necessario se esiste il cartello verticale e svolge un ruolo integrativo non necessario; ha rilevato che il ricorrente opponente non era in stato soggettivo di buona fede perchè abitava in quella zona.

Ha concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, e condanna alle spese.

Si è costituito il Pasquini in appello eccependo in primis l'inammissibilità dell'appello e nel merito sostenendo quanto segue: il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, Doc. 3, consente di dimostrare come il Giudice di Prime Cure abbia non solo correttamente interpretato la norma ma anche correttamente riportato la stessa.

Andando, inoltre, ad analizzare la documentazione fotografica ex adverso depositata si dovrà necessariamente prendere atto che dalla stessa emerge chiaramente la totale assenza della segnaletica orizzontale, di segnaletica preventiva nonché di segnaletica ben visibile ad ogni utente della strada indipendentemente dalla direzione da questi percorsa.

Osservando il doc. 7 allegato dal Comune di Firenze emerge chiaramente che l'utente della strada proveniente da Via Coppo di Marcovaldo, direzione Scandicci, non trova innanzi a se alcuna segnaletica indicante la presenza di una corsia preferenziale.

Si vede solo sul lato opposto della corsia di marcia, peraltro in prossimità di una curva, la presenza di un cartello alle cui spalle è stata installata la telecamera. La foto n. 6 dimostra la correttezza delle affermazioni del Giudice di Prime Cure.

Ci troviamo innanzi ad una foto priva di data certa ove è raffigurato un segnale mobile aggiuntivo, correttamente definito nano, posto alla medesima altezza della segnaletica precedente. Un cartello di colore giallo ove si legge la scritta "attenzione varco attivo dal 23/09/2019".

Orbene come stabilito dall'art. 78 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada i segnali stradali ed i cartelli devono avere dei colori specifici che servono a spiegare il loro contenuto. Il colore giallo viene ad essere utilizzato per i segnali temporanei ed in effetti il Comune di Firenze non ha fornito nessuna informazione e/o chiarimento sulle date in cui il predetto cartello è stato collocato e poi rimosso.

L'odierno appellato risiede in [redacted] solo dal mese di Luglio 2012 e stante l'accertata totale mancanza di idonea segnaletica, tanto orizzontale che verticale nonché preventiva, egli non avrebbe potuto essere a conoscenza della presenza di una corsia preferenziale. Ed ancora una volta che al Signor [redacted] è stato notificato il primo verbale questi non ha più impegnato la corsia preferenziale ed, in verità, una notificazione più tempestiva avrebbe evitato il reiterarsi della violazione. Ed ancora si ribadisce come, successivamente al ricorso presentato dall'odierno appellato, il Comune di Firenze si

sia attivato per rendere visibile la segnaletica orizzontale che era completamente scomparsa, Doc. 4 e 4bis.

MOTIVAZIONE

Tanto premesso guardando le foto prodotte da ambo le parti che ritraggono l'area in cui sono state riprese le violazioni mediante sistemi elettronici da remoto, si può osservare che effettivamente non è stata fornita dal Comune la prova del cartello di preavviso del divieto di uso della corsia preferenziale Bus e di rilevamento con videocamera, ed effettivamente gli unici cartelli che si rinvenivano sono quelli collocati direttamente all'inizio della zona interdetta, e dunque quando non era più possibile per il Pasquini, la condotta alternativa. Idem per il nano cartello di cui si parla in sentenza e collocato sul lato opposto.

Orbene l'infrazione del passaggio in corsia preferenziale può essere rilevata sia con contestazione immediata di un agente accertatore che differita, mediante l'uso di telecamere. A prevederlo è l'art. 201 comma 1-bis lettera g) CdS, secondo cui la **contestazione immediata non è necessaria** nel caso di rilevazione [...] della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati.

Un'altra recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 20222/2018, ha confermato l'orientamento, già espresso in precedenza, secondo cui **l'accertamento del transito su corsie riservate può essere fatto tramite l'ausilio delle medesime telecamere poste per rilevare il divieto d'accesso alle Ztl** e ai centri storici.

La legge n. 214/2003 ha esteso infatti alle corsie preferenziali la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a traffico limitato, avendo previsto per le prime l'impiego delle stesse telecamere previste per le seconde 'se le corsie sono poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle Ztl'. Tuttavia, **questa limitazione è stata superata dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte**, per cui allo stato attuale la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici **può sempre avvenire mediante l'uso delle telecamere già autorizzate per il controllo dell'accesso alle Ztl**, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Potendo dunque applicarsi una telecamera per il rilevamento dell'infrazione e vista la giurisprudenza formatasi sugli autovelox e l'obbligo di preavviso del rilevamento elettronico, non vi sono ragioni per ritenere che gli stessi principi di buona fede e buon andamento governino anche l'accesso alle corsie preferenziali; non si ritiene che il Comune di Firenze fosse in particolare esonerato dal dovere di presegnalare la presenza di apparecchiature elettroniche di rilevamento a distanza degli accessi non consentiti, e di presegnalare lo stesso divieto di accesso nella corsia riservata.

Quell'obbligo di preavviso che si ricava dallo stesso regolamento attuativo del codice della strada e in particolare dalla disciplina sulla cartellonistica stradale, integrata dalle speciali disposizioni successive, si ispira a due principi di rilevanza costituzionale e di buon senso, ossia: 1) la buona fede della PA e l'obbligo di mettere il cittadino in condizione di evitare di commettere infrazioni, e dunque non limitandosi a collocare un cartello verticale proprio dove inizia il divieto, ma presegnalando il divieto per tempo, in modo da consentire una condotta conforme; 2) il principio di riserva di legge sugli esborsi patrimoniali art. 23 cost. per cui nessuno può essere sottoposto ad un esborso patrimoniale in questo caso per una sanzione amministrativa se non nei casi previsti dalla legge; in questo caso l'art. 7 cds mentre consente la creazione di zone urbane a traffico limitato, non consente però di violare l'art. 97 cost. creando situazioni che sono delle trappole inevitabili laddove scatti un divieto di accesso segnalato quando ormai è troppo tardi per evitarlo, e insieme con esso evitare il correlato esborso patrimoniale.

Analogamente mutuando i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di autovelox, non si può utilizzare un apparecchio di rilevamento da remoto dell'infrazione di passaggio in corsia preferenziale, se non vi è alcun preavviso della telecamera ben prima dell'inizio dell'accesso vietato.

Il dovere di trasparenza dell'agire amministrativo è dunque un precitato dell'art. 97 cost.

Qui gli automobilisti si trovano, invece, all'improvviso a passare da una zona consentita ad altra zona non consentita, trovando proprio sul confine e sull'immediato accesso di quella non consentita, sia il cartello verticale ritratto dalle fotografie di causa - peraltro in assenza di striscia gialla a terra ben visibile- sia la telecamera e il nano-cartello collocati dall'altra parte, e senza alcuna presegnalazione del divieto di uso di quella corsia e del rilevamento dell'infrazione da remoto con uso di videocamera.

Questo agire contrasta con i principi della contestazione immediata con operatore o quantomeno in caso di contestazione differita con ripresa in videocamera, contrasta con l'esigenza di presegnalare il divieto di accesso e l'impiego di un apparecchio elettronico di rilevamento dell'infrazione, in modo da consentire all'utente di non esporsi ad esborsi economici illegali.

Dalle foto emerge effettivamente poi che la striscia gialla di corsia riservata ai bus è stata ripassata soltanto dopo che i verbali e che al momento dei fatti non si notava nemmeno la corsia a terra.

Per queste ragioni l'appello risulta infondato e va rigettato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, come successivamente integrato, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in euro 630,00 oltre accessori di legge.

Condanna l'appellante ad indennizzare l'Erario col cd. doppio contributo.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Firenze, 21.2.23

Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda